



**BANDO PER GLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
ANNO 2026**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha indetto, con Ordinanze Ministeriali 27 maggio 2026 n. 692 e n. 694, la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione alle professioni, nei mesi di luglio e novembre 2026:

- per le professioni disciplinate dal D.P.R. 328/2001 (Biologo e Chimico);
- per le professioni di Dottore Commercialista ed Esperto contabile di cui al D.Lgs. 139/2005, nonché le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale di cui al decreto 19 gennaio 2016, n. 63.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI			
	TERMINE ISCRIZIONI	PROVA SEZIONE A	PROVA SEZIONE B
PRIMA SESSIONE	24 giugno 2026	27 luglio 2026	31 luglio 2026
SECONDA SESSIONE	21 ottobre 2026	16 novembre 2026	20 novembre 2026

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di ammissione all'esame di stato dovrà essere presentata con le seguenti modalità.

Preiscrizione al concorso

I candidati sono tenuti a presentare la domanda online collegandosi al sito web dell'Università degli Studi dell'Insubria (www.uninsubria.it), alla sezione **Servizi Web Segreterie Studenti** (<https://uninsubria.esse3.cineca.it/Root.do>).

I candidati già registrati al portale di ateneo non dovranno effettuare una nuova registrazione, ma potranno effettuare il login utilizzando nome-utente e password già in loro possesso. Nel caso in cui il candidato non ricordi la password inserita, è presente una funzione di recupero, che consente di ottenere nuovamente le proprie credenziali, mediante un messaggio di risposta inviata alla casella di posta elettronica che il candidato ha indicato durante la registrazione. Se l'indirizzo email inserito a suo tempo in fase di registrazione non è più attivo, contattare le Segreterie Studenti area medico-scientifica tramite il servizio **Infostudenti** (<https://www.uninsubria.it/servizi/tutti-i-servizi/infostudenti-servizio-informazioni-gli-studenti>).

I candidati non ancora registrati al portale di ateneo dovranno procedere alla "Registrazione" inserendo i seguenti dati:

- codice fiscale;
- dati anagrafici;



- estremi del documento di identità;
- recapito;
- numero telefonico;
- indirizzo di posta elettronica.

Una volta effettuata la registrazione, dovranno scegliere una password di accesso che verrà abbinata a un nome-utente assegnato dal sistema.

Effettuare quindi il “Login” ed iscriversi cliccando su “Esami di Stato”, seguendo le istruzioni.

I candidati, seguendo le istruzioni della procedura informatica, dovranno indicare: dati anagrafici, residenza, domicilio e recapito telefonico, documento di identità, dati di laurea (se conseguita presso altro ateneo).

Al termine della procedura, è possibile stampare la ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione e sarà inoltre generato un bollettino elettronico di pagamento di € 400,00 per le professioni di Biologo, Chimico, Dottore Commercialista, Esperto Contabile e di € 100,00 per l'idoneità all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, quale contributo universitario di iscrizione.

I candidati sono tenuti a perfezionare la **domanda tramite procedura online**, disponibile:

- **fino al 24 giugno 2026 ore 16:00**, per la prima sessione;
- **fino al 21 ottobre 2026 ore 16:00**, per la seconda sessione.

Il pagamento del contributo di Ateneo è da effettuarsi rispettivamente entro la giornata del 24 giugno 2026, per la prima sessione ed entro la giornata del 21 ottobre 2026, per la seconda sessione.

Verrà loro richiesto di allegare la seguente documentazione:

- **attestazione del versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58** (c/c postale numero 1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara);
- **documento di identità in corso di validità** (fronte e retro);
- eventuali **certificazioni *ex lege*** attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove;
- solo per i Dottori Commercialisti ed Esperti contabili: **certificato di compimento del tirocinio ai sensi del D.Lgs. 139/2005 o dichiarazione sostitutiva**;
- solo per i Dottori Commercialisti ed Esperti contabili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n° 139: **certificato o dichiarazione sostitutiva che attesti la conformità del piano di studi ai sensi della normativa citata**;
- solo per gli iscritti alla sezione per le prove integrative ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori legali, **attestato rilasciato dal MEF di compiuto tirocinio**.



AVVERTENZE IMPORTANTI:

Il mancato perfezionamento della domanda secondo la modalità sopra descritte determina l'inammissibilità alla prova concorsuale.

Le domande incomplete saranno respinte e non sarà possibile integrare domande incomplete dopo le scadenze previste.

I termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso sono perentori.

Il solo inserimento della domanda di ammissione per via telematica non verrà considerato valido ai fini dell'ammissione al concorso se non accompagnato dal versamento del contributo dovuto entro il termine suindicato.

Viceversa, il solo versamento del contributo di € 400,00, in assenza della presentazione della domanda di ammissione secondo le modalità ed entro i termini indicati, comporta l'esclusione dal concorso.

Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti o secondo modalità diverse da quelle indicate.

I candidati internazionali e/o in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno effettuare l'upload durante la procedura online, della seguente documentazione:

- ✓ scansione del **titolo di studio estero** in originale, munito di **traduzione**;
- ✓ scansione **dichiarazione di valore** e **legalizzazione** a cura della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;

In alternativa alla documentazione diplomatico-consolare sopra detta è possibile allegare:

- ✓ in luogo della dichiarazione di valore, l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA o l'attestato ARDI di corrispondenza per i paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona;
- ✓ in luogo della legalizzazione, l'attestato di verifica CIMEA.

La Segreteria Studenti si riserva di chiedere la consegna della documentazione in originale o ulteriore documentazione ad integrazione di quella sopra riportata, qualora si rivelasse necessario al fine di una corretta valutazione.

CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DSA

I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)" e possono richiedere gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi indicati che rispondano alle proprie necessità, opportunamente documentate.

Durante la procedura allegare:

- il modulo di "**Richiesta di ausili - misure compensative - tempi aggiuntivi Esami di Stato A.A. 2026**" debitamente compilato e



- sottoscritto con firma autografa, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio anch'essa con firma autografa;
- la scansione fronte retro di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità, patente di guida, passaporto, permesso di soggiorno, ecc.)
 - Per i candidati con disabilità, la scansione della certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto;
 - Per i candidati con DSA: scansione della certificazione in originale o della copia autenticata in carta semplice, rilasciata al candidato da non più di 3 anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, dal competente SSR o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso.
 - Nel caso di certificazioni rilasciate da stato estero: tali certificazioni verranno esaminate per accertare che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana (D.M. 23 febbraio 2024, n. 472 art. 9, comma 5). Inoltre, dovranno essere accompagnate da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese.

Non sono ammesse modalità e/o scadenze diverse da quanto sopra descritto. Il giorno della prova il candidato che non ha presentato richiesta nella modalità sopra descritta non potrà ottenere alcun ausilio, né tempo aggiuntivo.

PROVE E COMMISSIONI

Gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni si svolgeranno secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.P.R. 470/1997, dal D.P.R. 328/2001 e dal D.Lgs. 139/2005 per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prove, e dai seguenti provvedimenti per quanto riguarda la costituzione delle Commissioni d'esame: D.M. 9 settembre 1957; D.M. 24 ottobre 1996, n. 654; D.M. 21 marzo 1997, n. 158; D.M. 30 marzo 1998, n. 155; D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980; D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981; D.M. 13 gennaio 1992, n. 240; D.P.R. 18 novembre 1997, n. 470.

AVVERTENZE FINALI

- Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.



- La calendarizzazione delle prove, è pubblicata sul sito: www.uninsubria.it, nelle pagine dedicate agli Esami di Stato:
<https://www.uninsubria.it/formazione/opportunita-gli-studenti/esami-di-stato>.
Gli avvisi pubblicati sul sito web di ateneo hanno valore di convocazione ufficiale: gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione scritta. Nella medesima sezione del sito web di ateneo, verranno pubblicati i risultati concernenti le prove. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti del documento di riconoscimento utilizzato in fase di registrazione.
- Ai sensi dell'Accordo tra l'Ateneo e l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Varese, l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo (Dottori Commercialisti) o alla sezione B (Esperti Contabili) può essere esteso anche ai laureati dei corsi di studi già attivati, afferenti alle classi 84/S e LM-77, nonché ai laureati dei corsi di studio afferenti le classi L-17 e L-33, che abbiano acquisito i crediti previsti dall'accordo.
Per usufruire di tale agevolazione i candidati laureati presso l'Università degli Studi dell'Insubria dovranno allegare alla domanda di iscrizione un'autocertificazione o copia del certificato, rilasciato dal Manager Didattico del Dipartimento di Economia, che attesti la conformità del piano di studi a quanto stabilito dalla Convenzione.
I candidati laureati presso altri Atenei che intendano avvalersi dell'esonero dalla I prova, dovranno allegare alla domanda di iscrizione un'autocertificazione o attestazione, rilasciate dall'Università di provenienza, che attesti la conformità del piano di studi a quanto stabilito nell'accordo con l'Ordine provinciale competente.
Si precisa che, qualora la conferma del possesso dei requisiti da parte dell'Università competente non arrivi prima dell'inizio degli esami, i candidati saranno tenuti a svolgere la I prova. Nel caso i requisiti per l'esonero siano confermati successivamente la stessa non verrà corretta.
I laureati secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 (laurea quadriennale) non potranno in alcun modo usufruire dell'esonero.
- Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci rilevanti ai fini dell'ammissione - ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 - lo stesso candidato, decadrà d'ufficio dal diritto all'ammissione all'esame e non verranno rimborsate eventuali tasse già versate. Le dichiarazioni false o mendaci di cui sopra comporteranno, infine, l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.



**ADEMPIMENTI PER I CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO
DELLE PROVE SCRITTE**

- Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
- Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice e con penna a biro nera, in modo da evitare possibilità di riconoscimento. Non è consentito, nella stesura finale del compito, l'utilizzo della matita, né di correttori per la cancellazione. Il candidato **NON DEVE firmare il compito, né apporvi alcun tipo di contrassegno, pena l'annullamento dell'elaborato.**
- I candidati non possono portare carta da scrivere o materiale per la scrittura. **È vietato tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o riproduzioni anche parziali degli stessi, appunti, telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, smartglasses, palmari, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione simile, pena l'annullamento della prova.** I dispositivi elettronici suindicati dovranno essere consegnati, prima dell'inizio della prova, alla Commissione, che provvederà a restituirli al termine dell'esame.
- Se autorizzati dalla Commissione possono consultare soltanto i testi di legge non commentati, i dizionari, ovvero altre pubblicazioni espressamente consentite.
- Il candidato che contravviene alle disposizioni dei punti precedenti, o abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
- La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti. Tali provvedimenti possono essere disposti dalla commissione anche qualora le irregolarità emergano in sede di valutazione delle prove medesime.
- La valutazione delle prove scritte e pratiche deve avvenire in modo anonimo. Pertanto, i dati anagrafici del candidato vengono apposti a parte, in busta chiusa, onde assicurare la massima imparzialità. Nessun segno distintivo o correzione viene apportata sugli elaborati da parte della Commissione. Al termine della prova la Commissione numera all'esterno ogni busta grande contenente l'elaborato di ciascun candidato. Successivamente e comunque **prima di dare inizio alla valutazione**, la Commissione riporta lo stesso numero sulla busta contenente i dati anagrafici, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Quindi procede collegialmente alla valutazione degli elaborati, che risultano pertanto solo numerati. Solamente **a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati** dei candidati, la Commissione procede al riconoscimento e all'abbinamento tra elaborato, voto e candidato.



DISPOSIZIONI GENERALI

- I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al termine di presentazione delle domande - e comunque entro il **17 luglio 2026** per la prima sessione ed entro il **06 novembre 2026** per la seconda sessione - sono tenuti a **produrre la domanda di ammissione all'Esame di Stato nei termini prescritti** per tutti gli altri candidati, con l'osservanza delle medesime modalità. Allegheranno, in aggiunta, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione all'esame di laurea, precisandone altresì la data. **Il mancato conseguimento del titolo accademico entro i termini suindicati comporta l'esclusione dal concorso.**
- I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che lo completeranno comunque entro la data di inizio delle prove, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami. Il mancato compimento del tirocinio entro tale data comporta l'esclusione dal concorso.
- Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma, qualora il Rettore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi. In tali casi, il regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2025/2026 prevede una penale per la presentazione di istanze amministrative oltre i termini prescritti pari a € 100,00.
- Coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione, **ripetendo in ogni caso la procedura di iscrizione online** e producendo a tal fine **una nuova domanda**, entro la data del 21 ottobre 2026. Alla seconda domanda, occorre allegare nuovamente tutta la documentazione prevista alla voce MODALITÀ D'ISCRIZIONE.
- Qualora il pagamento del contributo di € 400,00 fosse già stato effettuato per la prima sessione, i candidati non sono tenuti a versarlo nuovamente. La fattura relativa al contributo non dovuto sarà annullata durante i controlli amministrativi successivi alla scadenza. Si prega di segnalarlo alle Segreterie Studenti area medico-scientifica tramite il servizio [Infostudenti](https://www.uninsubria.it/servizi/tutti-i-servizi/infostudenti-servizio-informazioni-gli-studenti) (<https://www.uninsubria.it/servizi/tutti-i-servizi/infostudenti-servizio-informazioni-gli-studenti>).
- Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni “il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo. Il candidato che si ritiri durante una prova d'esame, è considerato riprovato”.
- Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva, corrispondendo nuovamente la tassa e il contributo di partecipazione



- Coloro che abbiano superato l'esame di stato per l'abilitazione sono tenuti al versamento della tassa per la stampa del Diploma di Abilitazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Isabella Bechini, Responsabile del Servizio Post Lauream con sede a Varese in via O.Rossi 9.

INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina

https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56300_responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 l'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di Ateneo al seguente link <https://www.uninsubria.it/protezione-dati-personali-e-informative>